

Canone Rai ridotto da 90 a 70 euro. I nuovi importi dell'abbonamento Tv dovuto per il 2024

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 19) ha ridotto da 90 a 70 euro l'ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l'anno in corso. Con risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate rende noti gli importi del canone per l'anno 2024 per le varie casistiche che possono presentarsi. Per i cittadini per i quali l'addebito del canone avviene nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l'inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l'intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il [link](#) sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo

(<https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/>)

Commenti

In attesa delle SS.UU. della Corte di Cassazione si consolida l'orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale dei crediti richiesti nelle cartelle esattoriali non opposte

di Enrico Molteni

Sospensione legale della riscossione: il giudice dell'esecuzione può bloccare il pignoramento e condannare Equitalia al pagamento delle spese legali

di Eugenio Grimaldi

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni Unite Civili

**Rettifica di UNICO per errori in danno del
contribuente
Ammissibilità in sede contenziosa**

**Nell'impugnazione della cartella esattoriale può essere
corretto il modello Unico affetto da errore**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili –
Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016:** «ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Errori od
omissioni – Emenda – Dichiarazione integrativa – Termine –
Danno della P.A. o del contribuente – Differenza – Istanza
di rimborso – Possibilità – Termine – Art. 38, del D.P.R.
29/09/1973, n. 602 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 –
Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Rettifica
ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio
danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze –
Emendabilità della dichiarazione nell'ambito del processo
tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Art.
36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

- Sezioni tributarie

**Agevolazione prima casa
Coniugi in regime di comunione**

Benefici per l'acquisto in regime di comunione della "prima casa": il requisito della residenza va riferito alla famiglia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016: *«IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Fruizione – Condizioni – Residenza – Coniugi in regime di comunione – Residenza di uno solo dei due coniugi nel comune di ubicazione dell'immobile – Spettanza del beneficio – Sussistenza – Artt. 117, 143 e 144 c.c.»*

Commissioni Tributarie Provinciali:

**Variazioni IVA da sconto imposto ex lege
Legittimazione alla richiesta di rimborso IVA
Immediata esecutività delle sentenze di
condanna al rimborso**

Il pay back permette la variazione IVA

Il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti del Fisco se il cessionario è equiparato ad un "consumatore finale"

Via libera alla immediata esecuzione delle sentenze delle C.T. nelle controversie relative ai rimborsi

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione XIII – Sentenza n. 316 del 20 giugno 2016: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Variazione dell'imponibile o dell'imposta – Variazione dell'imponibile*

IIVA in conseguenza dell'applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Istanza di rimborso dell'IIVA da parte del cedente – In relazione alla parte di corrispettivo retrocessa alle regioni (cd. pay back) – Differenza tra il prezzo di vendita (IIVA inclusa) praticato dalle Società farmaceutiche ai clienti e l'importo poi versato alle Regioni ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.L. n. 78/2010 (pay back 1,83%) e ai sensi dell'art. 1, comma 796 della L. n. 296/2006 (pay back 5%) -Equiparazione ai fini delle variazioni IIVA dello sconto imposto ex lege (pay back) allo sconto commerciale – Fondamento – Conseguenza – Annullamento del provvedimento di diniego di rimborso – Immediata restituzione dell'IIVA dall'agenzia delle Entrate alla società farmaceutica (con successiva, se richiesta, restituzione alla regione da parte dell'impresa) con condanna alle spese di lite (di 70.000 euro) – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IIVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell'imposta – Variazione dell'imponibile IIVA in conseguenza dell'applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Conseguente richiesta di rimborso dell'IIVA indebitamente versata – Legittimazione al rimborso – Cedente – Sussistenza – Rapporti fra Amministrazione, cedente e cessionario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente – Immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente ex art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera gg) D.Lgs. 156/2015 – Controversia in tema di restituzione di imposte (nella specie rimborso IIVA) – In ipotesi non subordinate alla prestazione di idonea garanzia – Decorrenza – Dal 1° giugno 2016 – Irrilevanza della mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef disciplinante le garanzie – Art. 69 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Tribunali:

Opposizioni all'esecuzione Cartella non impugnata per crediti Inps Prescrizione breve

La prescrizione di credito Inps e Inail richiesto con cartelle esattoriali non opposte è quinquennale

Tribunale Ordinario di Trento – Sezione Lavoro – Sentenza n. 39 dell'8 marzo 2016: «*RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all'esecuzione – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali e Premi Inail – Legittimazione passiva del solo ente previdenziale – Sussistenza – Opposizione proposta anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione – Valore di mera “denuntiatio litis” – Sussistenza • RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all'esecuzione – Crediti previdenziali e premi assicurativi – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Richiesti con cartella esattoriale (oggi richiesti attraverso avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) – Giudizio di opposizione avverso iscrizione ipotecaria susseguente alla notifica di cartella di pagamento per contributi IVS gestione previdenziale artigiani e somme aggiuntive e premi INAIL – Prescrizione dei crediti – Per intervenuta prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – Prescrizione quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Effetti sulle prescrizioni brevi – Esclusione*

– Artt. 2946 e 2953 c.c. – Art. 3 della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 615 c.p.c.»

Intervento del giudice dell'esecuzione per accoglimento dell'istanza di sospensione immediata della riscossione

[Prescrizione del diritto di credito sotteso all'esecuzione mobiliare. Il giudice dell'esecuzione blocca il pignoramento di Equitalia se il contribuente ha chiesto la sospensione immediata della riscossione](#)

[Tribunale di Pordenone – Esecuzione n. 286 del 29 aprile 2016:](#) «*RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI – Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ambito di applicazione – Portata – Esecuzione mobiliare in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali – Applicabilità dell'art. 57 citato – Esclusione – Fondamento • RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell'INPS – Recupero coattivo – Richiesta di sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore per prescrizione/decadenza del diritto di credito – Mancata sospensione – Richiesta di intervento del giudice dell'esecuzione per accoglimento dell'istanza – Possibilità – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»*

Agevolazioni per premi di produttività e Welfare aziendale (*benefit*)

[Le regole per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016:](#) *«IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (*benefit*) esclusi dall'imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»*

Canone RAI in bolletta

[Canone Rai: i chiarimenti per riscossione con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 giugno 2016:](#) *«CANONE RAI – Canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche – Regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016 – D.M. MiSE 13/05/2016, n. 94 – Commi da 152 a 160, della L. 28/12/2015, n. 208 – R.D.L. 21/02/1938, n.*

246, conv., con mod., dalla L. 04/06/1938, n. 880»

Fatturazione elettronica Applicazione gratuita dell'Agenzia delle entrate

[Disponibile il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche](#)

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2016](#)

Legislazione

Controlli incrociati Segnalazione possibili anomalie

[Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 100mila "inviti" al nuovo ravvedimento](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 giugno 2016, prot. n. 100892/2016: «Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali»](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Canone Rai: le nuove modalità di riscossione mediante addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

Con la circolare n. n. 29 del 21 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi circa le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l'importo del canone da addebitare nelle varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le informazioni previste dal articolo 3, comma 1, del Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta) adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016.